



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/14/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI, APPROVATA CON DELIBERA N. 401/10/CONS E S.M.I.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e, in particolare, l’articolo 13, comma 7, ai sensi del quale nell’ambito delle proprie attività l’Autorità applica le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e in particolare l’articolo 8, comma 3, che stabilisce che, “*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *Disciplina dei tempi dei procedimenti*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 456/11/CONS del 22 luglio 2011;

CONSIDERATO che per alcune attività procedurali dell’Autorità, tra le quali quelle in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, si rende necessario individuare delle modalità semplificate di comunicazione dell’avvio dei procedimenti, in ragione della numerosità dei destinatari nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che ragioni di efficienza dell'azione amministrativa e di efficacia del risultato della stessa inducono a privilegiare forme di comunicazione che, per quanto di natura non individuale, assicurino comunque la conoscibilità dell'avvio del procedimento da parte degli interessati ai fini dell'esercizio dei diritti partecipativi;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 401/10/CONS prevede, per i casi previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990 modalità di trasmissione telematica;

RITENUTO che tali modalità non siano sempre idonee a garantire il raggiungimento dello scopo con il minore onere a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO di individuare nella pubblicazione sul sito web dell'Autorità una modalità alternativa di comunicazione di avvio del procedimento per i casi in cui la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa;

RITENUTA la necessità di modificare e integrare la delibera n. 401/10/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche all'articolato della delibera n. 401/10/CONS)

1. All'articolo 3, comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "o alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento sul sito web dell'Autorità".

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani